



**RSD**

Rivista Semestrale di Diritto

---

RIVISTA SEMESTRALE DI DIRITTO

Numero 1/2020

---

Aprile 2020

## **Direttore**

Riccardo Guarino

## **Vicedirettori**

Simone Cedrola  
Pasquale La Selva

## **Comitato di Direzione**

Piera Di Guida, Claudia Calderini, Rossana Grauso, Claudia Cantone, Gianluca Barbetti, Claudia Addona, Mario Nocera

## **Comitato scientifico**

Prof. Alfonso Maria Cecere, Prof. Gianluca Bertolotti (Referente area Diritto Commerciale), Prof. Massimo Rubino De Ritis, Prof.ssa Lucia Picardi, Prof. Marco Bassini, Prof. Amedeo Arena, Prof. Avv. Carlo Rossi Chauvenet, Avv. Marco Imperiale, Prof. Laurent Manderieux, Prof.ssa Lilla' Montagnani, Prof. Roberto Zannotti, Prof.ssa Giusella Finocchiaro, Prof.ssa Clelia Iasevoli, Prof. Renato Briganti, Prof. Giovanni Sartor, Prof. Massimiliano Delfino, Prof.ssa Giovanna Petrillo, Prof.ssa Adriana Salvati, Prof. Lucio Imberti, Prof. Arturo Maresca, Prof.ssa Nicoletta Corrocher, Prof.ssa Maria Luisa Mancusi, Pres. Cinthia Pinotti, Avv. Nicola Lanna, Prof. Fulvio Palombino, Avv. Stefano Mele, Prof.ssa Ludovica Poli, Prof. Roberto Virzo, Avv. Letizia Macrì, Prof. Avv. Andrea Saccucci, Prof. Giovanni Terrano, Dott. Alessandro Milone, Prof. Francesco De Santis, Prof. Michele Tamponi, Prof.ssa Avv. Maria Beatrice Magro, Prof. Avv. Gabriele Della Morte, Prof. Elisabetta Pederzini, Prof. Giovanni Zarra, Dott.ssa Caterina Del Federico, Prof. Giovanni Ziccardi

## **Sede**

Ius in itinere Srls, Via Toledo, 265 Napoli - Partita Iva 08593431219

## **Info e contatti**

Sito web: [www.rivistadidiritto.it](http://www.rivistadidiritto.it)

Per l'invio dei contributi scrivere a: [redazione@iusinitinere.it](mailto:redazione@iusinitinere.it)

Per qualsiasi informazione scrivere a: [info@iusinitinere.it](mailto:info@iusinitinere.it)

# RSD

## Rivista Semestrale di Diritto

### Indice

- Remo Trezza** – *Atti di disposizione del proprio corpo e tutela della salute della “persona-atleta”: l’influenza delle nuove tecnologie e i nuovi modelli di responsabilità del medico sportivo* p. 6
- Vincenzo Iaia** – *La responsabilità sociale d’impresa tra contrattualismo e istituzionalismo: il case study Enel, natura cosmetica o anima sostenibile?* p. 36
- Paolo Mancini** – *La recente valorizzazione legislativa del contraddittorio endoprocedimentale: una riflessione nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla repressione delle frodi IVA* p. 54
- Laura Restuccia** – *Il ruolo della giurisprudenza nella riscoperta del diritto di asilo costituzionale* p. 69
- Mario Mendillo** – *La ‘funzionalizzazione’ del principio di trasparenza. Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi come derivazione funzionale del concetto di partecipazione: linee evolutive e profili applicativi nella disciplina interna e sovranazionale* p. 93
- Bruno Balletti** – *Autoriciclaggio e concorso di persone: prassi ed opzioni ermeneutiche* p. 108
- Antonio Ceruso** – *Il sistema e la realtà carceraria italiana: l’overcrowding ed il sovraffollamento: una questione ancora irrisolta* p. 132
- Michele Gesualdi** – *Spunti di riflessione sul caso ThyssenKrupp* p. 183
- Alessia Strigini** – *L’apolidia nei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani: America latina ed Europa a confronto* p. 208
- Rossella Santonicola** – *La regolamentazione delle lobbies nello scenario comparato. Il ruolo dei portatori di interessi nel pluralismo sociale dei moderni sistemi democratici* p. 228
- Marco Infusino** – *La responsabilità presidenziale: appunti per una ricognizione* p. 248

*Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Rivista*

## **La responsabilità sociale d'impresa tra contrattualismo e istituzionalismo: il case study Enel, natura cosmetica o anima sostenibile?**

A cura di **Dott. Vincenzo Iaia**<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

La responsabilità sociale d'impresa è un tema che si colloca in un rinnovato metodo organizzativo di fare *business* che trae origine dall'assunto che le imprese non possano esercitare le loro attività in modo isolato ed astratto dalla realtà, alla stregua di monadi leibniziane, ma siano necessariamente obbligate ad interfacciarsi con le comunità che le ospitano dando conto dell'impatto più o meno forte che hanno su di esse.

Nell'ampio novero delle imprese protagoniste del dialogo con la società circostante, che diventa sempre più sensibile rispetto al tipo e al grado di esternalità prodotto, vi rientrano appieno quelle imprese specializzate nel settore *Oil & Gas*, il cui *core business* le porta inevitabilmente nell'occhio del ciclone in cui ruotano vertiginosamente normative internazionali, europee e nazionali, gli interessi di *stakeholders* che fanno la differenza tra la vita e la morte della società e le delicate posizioni degli organi di *corporate governance* che cercano di conciliare la funzione *compliance* con l'efficienza e l'efficacia del programma strategico.

In questo ginepraio diventa di particolare interesse l'indagine su come Enel, multinazionale storica in campo energetico, abbia cercato di districarsi tra la spinosa cornice normativa e le inderogabili esigenze imprenditoriali rispondendo alle recenti sollecitazioni in materia di responsabilità sociale d'impresa.

A tal proposito, il d.lgs. 254/2016, emanato in attuazione della direttiva europea 95/2014 introduce espressamente un obbligo di *disclosure* a carico delle imprese che superino determinate soglie dimensionali e patrimoniali in riferimento alle politiche da esse adottate in materia ambientale, sociale, lotta alla corruzione, rispetto dei diritti umani e gestione del personale.

---

<sup>1</sup> Vincenzo Iaia è dottorando di ricerca in "Diritto e Impresa" presso l'Università Luiss "Guido Carli", tirocinante presso la I Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione e praticante avvocato.

Inoltre, si cercheranno di tratteggiare, alla luce del presente *case study*, i pregi e difetti della presente normativa in materia di *non-financial disclosure*, valutando se essa, nel trapianto giuridico in Europa, abbia conservato la matrice istituzionalista oppure invece sotto la maschera dell'istituzionalismo si celi ancora un'ideologia contrattualista.

## PAROLE CHIAVE

Responsabilità sociale d'impresa – Contrattualismo – Istituzionalismo – Reporting non finanziario – Sviluppo sostenibile

**Sommario:** 1. Brevi cenni in tema di corporate social responsibility – 2. Il reporting non finanziario come strumento di responsabilizzazione sociale delle imprese – 3. La DNF tra componenti estetiche e vocazioni sostenibili – 4. La metamorfosi organizzativa: il case study Enel – 5. Verso un contrattualismo con la maschera di istituzionalismo?

### 1. Brevi cenni in tema di corporate social responsibility

La responsabilità sociale d'impresa (RSI) o anche *corporate social responsibility* (CSR) è un concetto relativamente moderno ed intimamente connesso all'organizzazione e alla pianificazione aziendale che supera l'idea storica – condivisa dalla maggior parte dei giuristi<sup>2</sup> ed economisti<sup>3</sup> sino a qualche decennio fa – della rivalità tra il mondo economico (impennato sulla massimizzazione del profitto) e quello sociale (incentrato sulla rilevanza degli interessi ambientali e solidaristici) che invece ad oggi dovrebbero rappresentare le due facce di una stessa medaglia<sup>4</sup>.

In passato l'impresa era vista isolatamente rispetto alla realtà che la circondava, alla stregua di una monade leibniziana; tuttavia, con il passare degli anni, vi è stata un'evoluzione del concetto di impresa, quale entità in continua e stretta interazione con la società.

---

<sup>2</sup> Si pensi alla teoria americana secondo la quale l'organo gestionale assumerebbe il ruolo di *trustee* rispetto agli azionisti, dovendo quindi esercitare il proprio incarico avendo come unico obiettivo la massimizzazione dei dividendi in favore dei soci, cfr. A. A. Berle, *Corporate powers as powers in trust*, in *Harvard Law Review*, 1931, 44, p. 1072 ss. In Italia, autorevole dottrina rassegna le medesime conclusioni, ma per ragioni logico-giuridiche differenti, cfr. T. Ascarelli, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, in *Studi in tema di società*, Milano, 1952, p. 151 ss.; A. Mignoli, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 740 ss.

<sup>3</sup> A tal proposito, agli inizi degli anni '70, Milton Friedman, Nobel per l'economia, affermava: «...c'è una e solo una responsabilità sociale dell'impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri profitti e, purché all'interno delle regole, l'impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all'inganno o alla frode...» in M. Friedman, *Capitalism and Freedom*, in *Chicago University Press*, 1962.

<sup>4</sup> Per studi più approfonditi in materia di responsabilità sociale di impresa cfr. F. Pernazza, *Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali*, in *Dir. comm. int.*, 2012, I, p. 153 ss.; M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. Soc.*, 2009, I, p. 1 ss.; C. Angelici, *Divagazione sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, I, p. 3 ss.

Al giorno d'oggi, una concezione d'impresa ancorata esclusivamente all'utile d'esercizio e scevra da qualsiasi considerazione sulle esternalità prodotte, siano esse positive o negative, sarebbe utopica.

Indubbiamente, la priorità di un'attività d'impresa è rinvenibile nella realizzazione del profitto, ma accanto a questa componente hanno acquisito crescente importanza per gli organi gestori dell'azienda e, soprattutto per i suoi *stakeholders*, ulteriori elementi quali l'impatto ambientale, l'utilizzo di risorse sostenibili, la gestione del personale, la lotta alla corruzione, gli investimenti verso la comunità circostante. Questi fattori, che un tempo, agli occhi del *management*, potevano apparire come una perdita di risorse finanziarie ingiustificata, oggi rappresentano una componente del vantaggio competitivo di ogni impresa. La testimonianza circa la preminente importanza dei valori summenzionati è fornita dalla loro consacrazione in documenti legislativi nazionali ed internazionali.

Tuttavia, prima di fornire una rassegna delle principali fonti legislative in materia, appare opportuno ripercorrere brevemente le origini e le tappe di maggior rilievo che hanno portato alla moderna concezione della CSR.

A tal proposito, gli Stati Uniti possono essere considerati come la culla della responsabilità sociale d'impresa, considerato che già tra gli anni '30 e gli anni '50 iniziavano a fiorire le prime scuole di pensiero che attribuivano ai *manager* obblighi sociali che esulavano della mera realizzazione di un profitto costi quel che costi<sup>5</sup>. Invero, la nascita della teoria istituzionalista grazie a Merrick Dodd permette di far gravare sulla *corporation* una posizione di garanzia rispetto alle esternalità negative da essa prodotte verso la comunità danneggiata, a obbligandola a tenere conto non solo degli interessi degli *stockholders*, ma anche quelli di tutti gli altri *stakeholders*<sup>6</sup>.

Dibattito altrettanto animato arrivò anche in Europa, vedendo fortemente contrapposte le scuole istituzionaliste e contrattualiste alla ricerca del vero interesse sociale<sup>7</sup>.

In particolare, la teoria della scuola istituzionalista si fonda sul presupposto che l'impresa non possa ridursi ad un generatore di ricavi a qualsiasi prezzo, bensì debba esser valutata come un'entità capace di incidere, più o meno direttamente, su numerosi altri aspetti della realtà circostante e, in questa veste, deve porsi in una posizione di garanzia rispetto alle eventuali conseguenze negative da essa generate<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> P. Giordano, *L'evoluzione del concetto di responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Adiconsum, 2011.

<sup>6</sup> Per maggiori approfondimenti sulle origini della teoria istituzionalista si veda E. M. Dodd, *For whom are corporate managers trustees*, in *Harvard Law Review*, 1932, 45, p. 1148 ss.; R. Friedman, *D.L. Reed, Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance*, in *California Management Review*, 1983, III, p. 91 ss. Probabilmente la riflessione non è ancora matura perché la responsabilità ricade sull'organo gestorio e non sull'impresa stessa; tuttavia, l'importanza dell'approdo – quantomeno embrionale – di tale teoria fa nascere quel concetto rivoluzionario che interviene sulla cultura secolare della definizione di impresa e della sua attività: essa deve uscire dai suoi confini tradizionali ed agire come attore sociale, avendo anch'essa un ruolo protagonista sul *welfare* della società.

<sup>7</sup> Per ulteriori studi sull'interesse sociale tra teorie istituzionaliste e contrattualiste cfr. P. G. Jaeger, *L'interesse sociale*, in *Riv. dir. comm.*, Milano, 1965, 5-6, p. 244 ss.; P. Montalenti, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. Soc.*, 2018, II, p. 303 ss.; G. B. Portale, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, V, p. 597 ss.; G. Cottino, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazione sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo)*, in *Riv. soc.*, 2005, IV, p. 693 ss.; G. Bosi, *Impresa etica, etica d'impresa e diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2011, I, p. 124 ss.

<sup>8</sup> L. Mariano, *Responsabilità etica ed impegno sociale nei valori d'impresa*, Liguori Editore, Napoli, 2005.

Se inizialmente la responsabilità di prendere in considerazione le tematiche sociali e ambientali incombeva soltanto sugli organi manageriali, con il passare degli anni si è assistito ad un'estensione dell'anzidetta responsabilità in capo all'impresa *ex se*: fra gli anni '60 e '70, infatti, si comincia a delineare propriamente il concetto di *corporate social responsibility*.

In questo periodo si può apprezzare la lungimiranza della teoria di Carroll, che viene reputata come il punto di partenza rispetto alle successive teorie in materia di CSR sviluppatesi negli anni a venire.

La pregevolezza del suo studio si coglie particolarmente nella classificazione delle relazioni tra impresa e società, mediante la teorizzazione della cd. piramide della *corporate social responsibility*<sup>9</sup>, la cui struttura è composta dalle diverse responsabilità che gravitano e gravano sull'impresa, a partire da quelle tipiche di tutte quelle attività che possano definirsi economiche per arrivare ai livelli più alti ed in parte volontari, il cui soddisfacimento darebbe luogo a quella che Carroll definirebbe come la *business excellence*<sup>10</sup>.

La base di tale piramide è idealmente rappresentata in una responsabilità di tipo economico, che tradizionalmente si soddisfa attraverso l'organizzazione dell'attività di impresa secondo criteri tali da far sì che i ricavi siano superiori ai costi, permettendo agli azionisti di beneficiare della redditività del loro investimento; così facendo, non si correrebbe il rischio che gli stessi percepiscano un rendimento pari a zero e, conseguentemente, abbandonino l'azienda.

Al gradino successivo è stata ipotizzata una responsabilità legale, che si traduce nella necessità che le attività dell'impresa siano rispettose delle legislazioni dei Paesi in cui essa opera; una sorta di antesignana della moderna *compliance*.

Più vicino al vertice si inquadra una responsabilità etica, soddisfatta laddove l'impresa s'impegni volontariamente nel coinvolgere le comunità locali nel ciclo produttivo rispettando i loro bisogni.

Infine, alla punta di questa piramide dell'eccellenza, vi è la cd. responsabilità filantropica, aspetto del tutto discrezionale e liberamente scelto dalle imprese ed in particolare dai loro organi gestionali. Essa consiste in una responsabilità nei confronti della società che va oltre le questioni commerciali, essendo invece composta da elargizioni liberali, investimenti nella comunità, ecc.<sup>11</sup>.

L'arricchimento degli interessi considerati "sociali" (con non pochi dubbi se l'aggettivo sociale debba riferirsi all'interesse della società come persona giuridica, oppure a quello strettamente lucrativo dei soci, oppure invece a quello più ampio della comunità circostante) ha comportato la maggiore valorizzazione degli ultimi tre livelli di responsabilità, al punto tale da giungere alla recente consacrazione in testi europei e nazionali di obblighi di comunicazione – a carico di determinate imprese – con riferimento alle politiche

---

<sup>9</sup> A. B. Carroll, *The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders*, Business Horizons, Bloomington, 1991.

<sup>10</sup> Per ulteriori studi sulla teoria di Carroll cfr. M. Fiameni, *Corporate social responsibility e sviluppo aziendale sostenibile: strumenti di rappresentazione, analisi ed intervento*, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2016, p. 16 ss.; A. La Camera, *L'evoluzione del concetto di sostenibilità e l'analisi del caso Benetton*, Università Ca' Foscari Venezia, 2015, p. 16 ss.

<sup>11</sup> F. Bandini, G. Ambrosio, *Profit-non profit. Una partnership di valore. Storia, evoluzione e prospettive in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2013.

ambientali, sociali e di *compliance*, nella più volte richiamata prospettiva *long-term*, quale vettore di una transizione globale verso la sostenibilità<sup>12</sup>.

## 2. Il reporting non finanziario come strumento di responsabilizzazione sociale delle imprese

L'obbligo di *disclosure* relativo alle informazioni non finanziarie è stato previsto a livello europeo<sup>13</sup> a seguito dell'emanazione della direttiva 95/2014 e a livello nazionale<sup>14</sup> mediante il successivo atto di recepimento italiano, costituito dal d.lgs. 254/2016<sup>15</sup>.

Entrambe le disposizioni prescrivono l'obbligo, secondo il meccanismo *comply or explain*, a carico degli amministratori delle imprese che superano determinate soglie dimensionali, economiche o patrimoniali<sup>16</sup>, di redigere una dichiarazione non finanziaria.

---

<sup>12</sup> Come risultante dal Considerando n. 3 della Relazione alla proposta di Direttiva, 16 aprile 2013, COM (2013), 207.

<sup>13</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La delega proveniente dal Parlamento europeo verso la Commissione era infatti finalizzata a ricevere una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, che prevedesse un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale d'impresa, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità delle DNF per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché assicurando ai consumatori un facile accesso alle informazioni non strettamente imprenditoriali. Più recentemente, nel panorama legislativo dell'UE è stata emanata la Comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 2017, *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere finanziario)*, 2017/C 215/01, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva 2014/95/UE, che stabilisce delle Linee guida non vincolanti, ma indubbiamente autorevoli.

<sup>14</sup> Per completezza espositiva, si dà altresì conto – ritenendo che il tema meriti un separato approfondimento - che il legislatore italiano ha dato altresì rilevanza al perseguimento statutario di benefici comuni (più ampi rispetto agli interessi lucrativi imprenditoriali) con i commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'introduzione della cd. società benefit. Quest'ultima – sebbene *prima facie* possa sembrare assonante politicamente rispetto ai principi fondatori della CSR – si differenzia dalla responsabilità sociale d'impresa e dalla sua declinazione del *non financial reporting* in considerazione dell'esistenza di un obbligo specifico a carico degli amministratori della prima di perseguire il beneficio comune esplicitato statutariamente, mentre la seconda si caratterizza per l'imposizione a carico dell'organo gestionale soltanto di un dovere di rendicontazione di quelle attività a beneficio comune, lasciando la scelta sull'adozione o meno di comportamenti socialmente responsabili alle politiche gestionali di volta in volta approvate. Per maggiori approfondimenti si veda L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. e impr.*, 2016, p. 1134 ss.; D. Lenzi, *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, I, p. 894 ss.; G.D. Mosco, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nelle società benefit*, in *A.G.E.*, I, 2018.

<sup>15</sup> D.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017, la Delibera della n. 20267 del 18 gennaio 2018, *Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziaria* e i successivi orientamenti, nonché da ultimo, il Richiamo di attenzione Consob n. 1 del 28 febbraio 2019, *Dichiarazioni non finanziarie - Modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254*.

<sup>16</sup> L'art. 19 bis della direttiva del 22 ottobre 2014, n. 95, prescrive l'obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria in capo a quelle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiore a 500.

Invece, l'art. 1 del d.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, conferma l'obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria in capo alle imprese con un numero di dipendenti superiore a 500, ma aggiunge un ulteriore requisito rispetto a quello previsto dalla direttiva, ovvero che il bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a € 20.000.000.
2. Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a € 40.000.000.



Lo scopo di siffatta dichiarazione non si dovrebbe esaurire in una mera opera divulgativa con il rischio di una pura e semplice attività di marketing, bensì dovrebbe implicare un'appropriate valutazione delle ripercussioni dell'attività di impresa rispetto a determinate materie quali la protezione dell'ambiente, la lotta alla corruzione, la gestione del personale, la tutela dei diritti umani e la salvaguardia della società circostante, migliorando così il dialogo con tutti i portatori di interesse, in vista non solo di un ritorno di immagine, ma anche di un beneficio sociale in senso ampio.

Tale dichiarazione, da fornirsi nella relazione sulla gestione oppure in un atto separato, deve includere, tra l'altro, la «*descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate, il risultato di tali politiche e i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa*»<sup>17</sup>.

L'obbligo di trasparenza su informazioni diverse dai tradizionali dati contabili (racchiusi storicamente nel conto economico, nello stato patrimoniale e nella nota integrativa) rappresenta una modalità grazie alla quale può attuarsi l'obiettivo previsto nel Libro Verde presentato dalla Commissione UE, ovvero quello di incentivare le imprese a far sì che venga garantita «*l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*»<sup>18</sup>.

In Italia, il principale riferimento normativo in materia di dichiarazione non finanziaria, come già anticipato, è il d.lgs. 254/2016, attuativo della Direttiva 95/2014/UE e rispetto alla quale si rilevano differenze contenutistiche pressoché minime.

In proposito, si dà conto di una maggiore precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa italiana che, oltre a richiedere un numero di dipendenti mediamente impiegato superiore a 500 (innalzando quindi il parametro previsto nell'art. 3, par. 4 e 7 della Direttiva 2013/34/UE, individuato nel "superiore a 250"), prevede che sia necessario altresì il superamento di almeno uno di altri due limiti dimensionali:

- Un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro;
- Un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro<sup>19</sup>.

Tali limiti confermano la volontà del legislatore – attraverso il richiamo a dati dimensionali e contabili – di indirizzarsi, *in primis*, alle imprese maggiormente soggette al rischio di immissione di esternalità negative nella comunità circostante, cercando di indurle ad attività di monitoraggio interno, collaborazione

---

<sup>17</sup> Art. 19 bis, direttiva del 22 ottobre 2014, n. 95; art. 3, d.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

<sup>18</sup> Questa è la definizione di responsabilità sociale d'impresa che fornisce il Libro Verde presentato dalla Commissione Europea il 18 luglio 2001, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, COM (2001) 366, 7. Inoltre, in relazione a quanto previsto dal Considerando n. 12 della Direttiva 95/2014/UE, l'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

<sup>19</sup> Art. 1, del d.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

sinergica delle funzioni aziendali, alimentazione del settore ricerca e sviluppo, nella prospettiva di conquistare nuove nicchie di mercato e di migliorare i rapporti con i diversi *stakeholders*<sup>20</sup>.

Mentre, sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione, non si ravvisano scostamenti di rilievo rispetto al testo europeo, prevedendo entrambi un obbligo di rendicontazione olistico che possa tener conto delle particolarità di ciascuna impresa. Infatti, l'art. 3 del d.lgs. 254/2016 si limita ad individuare i macro argomenti che devono essere oggetto di trattazione della dichiarazione, individuandoli nei «*temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa*» e, rispetto a tali temi, si debba procedere alla «*descrizione del modello aziendale di gestione di organizzazione delle attività dell'impresa [...], delle politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario e i principali rischi<sup>21</sup>, generati o subiti, connessi ai suddetti temi [...]*».

Meritevole di attenzione è il limite posto dal legislatore (europeo e nazionale) che funge da bussola per l'organo amministrativo ai fini della stesura della DNF, rappresentato della rilevanza delle informazioni comunicate. A tal proposito, sorgono dei dubbi su come riempire di significato un aggettivo che potrebbe prestarsi in realtà a diverse interpretazioni con altrettante ricadute sul piano redazionale, con il conseguente rischio che la scelta su ciò che sia rilevante o meno venga lasciata alla pura discrezionalità dell'organo di gestione.

Su tale questione, appare chiarificante la nozione di informazione rilevante fornita all'art. 2, punto 16, della direttiva in materia di contabilità del 26 giugno 2013, la quale definisce le informazioni rilevanti come «*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*». Pare ragionevole ritenere che la presente definizione – concepita con riferimento alle scritture contabili tradizionali – possa inserirsi da un punto di vista applicativo, *mutatis mutandis*, anche in materia di rendicontazione non finanziaria, incaricando così il consiglio di amministrazione (o chi per lui, a seconda del modello di *corporate governance* adottato) di scegliere e pubblicare – almeno principalmente – le cd. informazioni *price sensitive*. Si può ipotizzare che il *discrimen* della rilevanza trovi fondamento nella

---

<sup>20</sup> Sul punto, si veda S. Fortunato, *L'informazione non-finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. Comm.*, 2019, II, p. 415 ss.

<sup>21</sup> Relativamente al tema dei rischi occorre precisare, come evidenziato nel Richiamo attenzione Consob n. 1 del 28 febbraio 2018, che l'articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha previsto che «*al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazione sulla diversità da parte di talune imprese e di tali gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole principali "rischi" sono inserite le seguenti: "ivi incluse le modalità di gestione"*». La presente modifica è stata introdotta a livello di normativa primaria per valorizzare quanto già previsto dagli orientamenti dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2014/95/UE, con lo scopo di rafforzare la DNF, mettendo in luce la rilevanza riconosciuta dall'ordinamento anche relativamente a quelle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati. Essa pertanto conferma la finalità essenzialmente informativa della DNF, con focus anche in punto di rappresentazione delle politiche di gestione dei rischi mappati ove gli enti che pubblicano DNF siano dotati di tali politiche.

finalità di evitare di inserire informazioni di scarsa utilità per gli investitori – e tutti gli altri *stakeholders* – che potrebbero essere strumentalizzate per l’occultamento di quelle dotate di effettiva importanza<sup>22</sup>.

Sul contenuto della DNF<sup>23</sup> occorre altresì precisare che, sulle scorte del testo europeo, viene recepita pedissequamente la facoltà – per gli enti soggetti all’obbligo di reporting non finanziario – di limitare la divulgazione di informazioni riguardanti i temi suesposti, a condizione che vengano fornite per ciascuno di essi, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata<sup>24</sup>, secondo il meccanismo *comply or explain*. Tra le varie motivazioni che potrebbero giustificare una scelta omissiva, giova rilevare l’ipotesi espressamente prevista all’art. 3, comma 8 del d.lgs. 254/2016, che esclude l’obbligo di pubblicazione qualora dalla divulgazione di quell’informazione possa derivare un grave pregiudizio per la posizione commerciale dell’impresa<sup>25</sup>.

Inoltre, ai fini di una completa ricostruzione del panorama normativo e attuativo nazionale, appare opportuno fornire una rassegna, almeno sintetica, degli interventi della Consob sul tema, in quanto organo deputato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 254/2016 ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie agli organi di *corporate governance* e al revisore legale attestatore per le violazioni della presente normativa, nonché, in base all’art. 9 del citato decreto, a disciplinare con regolamento le modalità di trasmissione della DNF, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle medesime, la definizione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

In primo luogo (anche da un punto di vista cronologico), assume spiccato rilievo il Regolamento di attuazione del d.lgs. 254/2016<sup>26</sup> per almeno tre ragioni:

1. All’art. 3 prescrive l’obbligo per gli enti di interesse pubblico di trasmettere alla Consob la DNF o comunque di comunicare l’avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla sua pubblicazione<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Per un maggiore approfondimento sulla metodologia che dovrebbe guidare l’organo gestionale nella rappresentazione delle informazioni non finanziarie si vedano gli orientamenti non vincolanti previsti nella Comunicazione della Commissione Europea, *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*, 2017/C 215/01.

<sup>23</sup> Per ulteriori studi sulla disciplina europea e nazionale in materia di DNF si veda E. Bellisario, *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2017, I, p. 19-46.

<sup>24</sup> Art. 3, comma 7 del d.lgs. 254/2016, conforme all’art. 19 bis, par. 1 della direttiva 95/2014/UE.

<sup>25</sup> Ciononostante, si precisa che la facoltà di *non-disclosure* è esclusa allorché possa esser lesa la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, nonché degli impatti prodotti dalle sue attività in relazione agli ambiti precedentemente individuati.

<sup>26</sup> Consob, Delibera del 18 gennaio 2018, n. 20267, *Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*.

<sup>27</sup> Le modalità di pubblicazione si differenziano ai sensi dell’art. 2 della presente delibera in relazione a che si tratti di emittente quotato, emittente diffuso oppure soggetto né quotato né diffuso. In particolare:

- gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;
- gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall’articolo 110 del regolamento emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all’articolo 2 del

2. All'art. 5 individua dettagliatamente i contenuti della relazione che il revisore indirizza all'organo amministrativo, precisando che nel caso in cui egli esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa oppure rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, è necessario illustrare analiticamente i motivi delle conclusioni.
3. All'art. 6 stabilisce che il criterio per l'esame dell'informazione non finanziaria è su base campionaria.

Da ultimo, occorre dar conto della Comunicazione del 20 aprile 2018<sup>28</sup>, rilevante ai fini delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie e del Richiamo di attenzione del 28 febbraio 2018<sup>29</sup>, con cui si evidenzia la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2019 all'art. 3 del d.lgs. 254/2016, mediante la quale si aggiunge un obbligo di rendicontazione relativamente alle modalità di gestione dei rischi adottate dall'impresa, previa loro mappatura<sup>30</sup>.

### 3. La DNF tra componenti estetiche e vocazioni sostenibili

Sebbene la rassegna normativa europea e nazionale suesposta in materia di reporting non finanziario denoti delle forti venature palinogenetiche, testimoni delle più pregevoli intenzioni di entrambi i *regulators*, non sembrano mancare affatto delle zone d'ombra originate principalmente dallo scontro con la prassi commerciale europea derivante di un trapianto non solo giuridico, ma soprattutto culturale di fare impresa.

Senza alcun dubbio, il legislatore europeo – tra le diverse ragioni che l'hanno spinto ad una normativa che implementasse nelle organizzazioni strategiche imprenditoriali i germi della responsabilità sociale d'impresa – aveva a mente come obiettivo anche quello dell'ampliamento del consenso sociale e l'induzione degli amministratori ad un *multi-stakeholders approach* nella pianificazione aziendale attraverso un metro di valutazione più ampio, non limitandosi all'interesse strettamente lucrativo degli azionisti, ben potendo così tener conto in via parallela degli interessi di altri *stakeholders*, mediante l'attuazione di politiche sociali, ambientali, a garanzia dei diritti umani e dei lavoratori ecc.

---

decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, c.c.;

- i soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

<sup>28</sup> Consob, Comunicazione del 20 aprile 2018, n. 0119727, *Modalità di trasmissione a Consob delle dichiarazioni non finanziarie*.

<sup>29</sup> Consob, Richiamo di attenzione del 28 febbraio 2019, n. 1, *Dichiarazioni non finanziarie - Modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254*.

<sup>30</sup> Relativamente ai primi risultati statistici del quadro normativo italiano cfr. A. Genovese, *Evoluzione del quadro regolatorio in tema di finanza sostenibile. Prime evidenze CONSOB sulle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF)*, ESG Business Conference, Milano, 2019.

Una prima questione, di non facile soluzione, inerisce al rapporto e al riparto tra la componente effettivamente sostenibile delle dichiarazioni non finanziarie – così come dei codici etici e di condotta, dei bilanci di sostenibilità e di tutte le possibili comunicazioni non aventi ad oggetto informazioni strettamente monetarie – e la componente estetica/cosmetica<sup>31</sup> il cui obiettivo principe si ridurrebbe invece ad un mero ritorno di immagine in termini sostanzialmente economici<sup>32</sup>.

Vi sarebbe quindi un forte rischio di *greenwashing*, ovvero il pericolo che le imprese aderenti guadagnino il cd. capitale di fiducia senza meritarlo, confidando nella difficoltà per gli utenti di vagliare specificamente le informazioni non finanziarie fornite<sup>33</sup>.

Il pericolo di strumentalizzazione delle *non financial disclosures* a finalità di puro marketing (o quantomeno ad impedire le conseguenze potenzialmente dannose derivanti da una posizione di opacità contrapposta a quella trasparente delle imprese concorrenti) dovrebbe essere arginato attraverso una serie di presidi predisposti dal legislatore nazionale, quali il controllo da parte del revisore legale, l'apparato sanzionatorio a carico degli organi che redigono le DNF e, da ultimo, l'ulteriore controllo delegato alla Consob. Cionondimeno, detti presidi rischiano di essere muniti di scarsa effettività nel momento in cui si scontrano con la realtà fattuale per una serie di ragioni.

In primo luogo, occorre precisare che la scelta del revisore legale deputato a verificare la conformità della informazioni fornite rispetto agli standard richiesti dal d.lgs. 254/2016<sup>34</sup> non è rimessa ad un organo esterno ed indipendente (come, per esempio, il Tribunale del luogo in cui ha sede la società), ma è lasciata alla discrezionalità della società richiedente, la quale potrebbe dare preferenza a revisori compiacenti piuttosto che ad altri che esprimano valutazioni negative o comunque sfavorevoli. Inoltre, sorge – almeno a parere di chi scrive – anche qualche dubbio sulla totale neutralità di un soggetto che, *de facto*, è posto all'asservimento di un altro.

Quand'anche si volesse confidare nella totale terzietà del revisore, comunque il suo controllo difficilmente potrebbe definirsi integrale, sia per la mole di informazioni che dovrebbero essere oggetto di valutazione, che per la tipologia di attestazioni che, nella prassi, vengono rilasciate, nelle quali ci si limita ad affermare che «*Non sono pervenuti all'attenzione elementi che facciano ritenere che la DNF non sia stata redatta, negli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 254/2016*»<sup>35</sup>. Orbene, il termine

---

<sup>31</sup> F. Benatti, *L'evoluzione dei codici etici: dalla funzione promozionale alla valenza giuridica*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, p. 241 ss.

<sup>32</sup> G. Rossi, *Il gioco delle regole*, Adelphi, Milano, 2006.

<sup>33</sup> M. A. Cherry, *The law and economics of corporate social responsibility and greenwashing*, in *U.C. Davis Business Law Journal*, 2014, p. 284 ss.

<sup>34</sup> D.lgs. 254/2016, art. 3, comma 10.

<sup>35</sup> Parafraresi di quanto attestato nella Relazione di revisione del revisore designato da Enel per la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018. Si dà conto che comunque le relazioni predisposte da altri revisori per altre società sono sostanzialmente simili. La presente attestazione è reperibile al termine della *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254-2016-esercizio 2018* al seguente sito internet:

<https://www.enel.com/it/investors1/bilanci-di-sostenibilita>

significativo testimonia in favore della parzialità del controllo e potrebbe altresì essere oggetto di plurime interpretazioni che incidono in maniera diversificata sulla portata estensiva del controllo effettuato.

Il secondo argine alla vocazione puramente estetica della DNF dovrebbe essere rappresentato dall'apparato sanzionatorio in caso di falsità delle informazioni ivi contenute. Tuttavia, la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'organo gestionale e di controllo che non superano un ammontare massimo di Euro 150.000,00, rispetto alle società multimilionarie<sup>36</sup> tenute alla redazione della DNF, genera l'incognita della possibile internalizzazione di una sanzione che in realtà potrebbe essere ricondotta ad un mero costo aziendale allorquando l'attuazione di politiche sostenibili sia più onerosa rispetto alle connesse sanzioni<sup>37</sup>. Probabilmente, anche in questa materia, sarebbe stato più adeguato un sistema di sanzioni proporzionali al fatturato, nell'ottica di un'effettiva deterrenza.

La terza garanzia di veridicità dell'informativa di sostenibilità dovrebbe rinvenirsi nel controllo campionario della Consob. A tal proposito, con delibera n. 20644 del 18 gennaio 2018<sup>38</sup>, l'Autorità di vigilanza ha fornito chiarimenti sui parametri di attuazione di tale controllo<sup>39</sup>, stabilendo dei criteri *ad hoc* per la selezione delle DNF degli emittenti quotati e di quelli diffusi e, rispetto agli enti potenzialmente esclusi da tali criteri, è stato altresì previsto un meccanismo di estrazione casuale di un certo numero di soggetti che hanno pubblicato la DNF in conformità al Regolamento di attuazione. L'asserita impossibilità di una verifica di tutte le DNF (anche se poco più di 200) sottoposte all'attenzione della Consob fa sperare quantomeno in un controllo campionario "fortunato" che selezioni le imprese *non-compliant*.

Senza contare poi, in via generale, la presenza di standard di rendicontazione non finanziaria tra loro differenti<sup>40</sup> con il conseguente rischio che l'impresa sia orientata alla scelta di criteri strumentali alla migliore presentazione dei propri risultati<sup>41</sup>, a scapito di parametri universali che consentano una sistematica comparabilità delle DNF da parte di tutti i portatori di interessi.

---

<sup>36</sup> In Italia, secondo i dati Consob, le società che hanno pubblicato la DNF nel 2018 si attestano a poco più di 200. L'elenco è reperibile sul sito internet: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>

<sup>37</sup> Sulla scarsa severità del quadro sanzionatorio in caso di false informazioni non finanziarie, si veda L. Papi, *Crisi del sistema "volontaristico" e nuove frontiere europee della responsabilità sociale d'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, p. 109 ss.

<sup>38</sup> Consob, Delibera del 18 gennaio 2018, n. 20644, *Determinazione per l'anno 2018 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018*.

<sup>39</sup> In attuazione dell'art. 6 della Delibera Consob del 18 gennaio 2018, n. 20267, *Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*.

<sup>40</sup> In base al Considerando n° 9 della Direttiva 95/2014/UE, nel fornire le informazioni non finanziarie, le imprese possono basarsi su standard nazionali e unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» (*Protect, Respect and Remedy» Framework*), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la *Global Reporting Initiative* e altri standard internazionali riconosciuti.

<sup>41</sup> N. Rondinone, *Interesse sociale vs. interesse "sociale" nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016*, in *Riv. soc.*, 2019, II, p. 360 ss.

Fatte queste doverose premesse sulle luci e ombre dell'informativa non finanziaria, l'articolata cornice normativa in materia e il delicato settore operativo privilegiato da Enel, rende questa società uno stimolante *case study* nella prospettiva di condurre un'indagine sul processo riorganizzativo legato al mutamento di sensibilità verso i temi socio ambientali, ripercorrendo le strategie da essa adottate su detti temi e valutando se effettivamente possa definirsi *compliant* o meno e se possa altresì valutarsi come un modello esemplare, non solo per i suoi *competitors*, ma anche per società che operano in altri mercati.

#### 4. La metamorfosi organizzativa: il case study Enel

Procedendo quindi ad una (seppur sintetica) disamina della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Enel per l'esercizio 2018<sup>42</sup>, emergono dati che denotano in favore dell'integrazione delle politiche ambientali e sociali, così saldamente richieste dal legislatore internazionale, europeo e nazionale nella pianificazione di *business* del Gruppo energetico e nella quale viene più volte precisata la particolare attenzione in merito all'attuazione degli SDGs, in particolare i nn. 7<sup>43</sup>, 12<sup>44</sup> e 13<sup>45</sup>.

In realtà, già a partire dal 1996 – quando l'attività di reporting non finanziario non era ancora minimamente contemplata nelle comunicazioni societarie – Enel aveva già iniziato a pubblicare i rapporti ambientali, ampliando negli anni il complesso di informazioni disponibili a beneficio di tutti gli *stakeholders*; dal 2014, il livello di completezza informativa si è ulteriormente arricchito grazie alla redazione di specifiche schede Paese rappresentative di ogni singolo Stato in cui Enel risulta operativa.

Inoltre, dal 2017 Enel redige anche la Dichiarazione consolidata di carattere finanziario nel rispetto del d.lgs. 254/2016<sup>46</sup>.

La scelta (fatta ormai più di 20 anni fa) di fornire informazioni sull'impatto ambientale prodotto da Enel ha implicato necessariamente – oltre ad un'integrazione di carattere strettamente contabile – una maggiore sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente, dando l'avvio ad un processo di riorganizzazione aziendale e strategica che vede Enel tutt'ora in costante metamorfosi.

---

<sup>42</sup> La presente DNF copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono rilevanti per Enel, dando conto dei rischi legati a tali temi e delle politiche adottate per farvi fronte. Tuttavia, l'analisi svolta nel presente scritto attiene principalmente alla tutela ambientale, individuando i principali mutamenti organizzativi necessari per darvi attuazione.

<sup>43</sup> Energia accessibile e pulita. Per ulteriori informazioni sull'SDG 7 è possibile consultare il sito internet: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7>

<sup>44</sup> Consumo e produzione responsabile. Per ulteriori informazioni sull'SDG 12 è possibile consultare il sito internet: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12>

<sup>45</sup> Lotta al cambiamento climatico. Per ulteriori informazioni sull'SDG 13 è possibile consultare il sito internet: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13>

<sup>46</sup> Oltre al rapporto ambientale e alle singole schede Paese, dal 2002 ad oggi Enel ha anche affiancato il Bilancio di Sostenibilità, nel quale i fattori ESG vengono trattati in maniera molto più analitica. Tutti i Bilanci di Sostenibilità di Enel sono reperibili al presente indirizzo: <https://www.enel.com/it/investors1/bilanci-di-sostenibilita>

A tal proposito, si segnalano soltanto alcuni dei principali risultati derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo nella lotta all'inquinamento, sulla base di quanto descritto nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018.

Il primo testimone di un incessante cambiamento è l'obiettivo *low carbon* che, oltre a incidere sulla produzione cercando di minimizzare le emissioni inquinanti, ha come ambizioso traguardo finale la totale assenza di emissioni di CO<sub>2</sub> nel 2050, conseguendo così un impatto climatico zero, in piena attuazione dell'SDG 13. Allo stato attuale, può dirsi che Enel abbia già ottenuto un risultato significativo, posto che nel 2018 l'energia a emissioni zero prodotta dal Gruppo risulta essere circa del 46%, grazie alla sostituzione degli impianti di generazione a combustione con quelli rinnovabili<sup>47</sup>.

Ulteriore indice di rilievo del mutamento organizzativo adottato da Enel è l'incremento complessivo della produzione eolica e solare rispetto all'anno precedente del 33% per i nuovi impianti eolici e solari in Brasile, Messico e Stati Uniti.

Si è altresì registrata la diminuzione dei maggiori inquinanti atmosferici associati alla produzione termoelettrica, quali gli ossidi di zolfo, in riduzione del 10% rispetto all'anno precedente, gli ossidi di azoto, in diminuzione del 9% rispetto al 2017 e le polveri, ridotte del 37% grazie ai lavori di efficientamento in Russia nel sistema di abbattimento polveri e ad una minore produzione termoelettrica di carbone in Italia e Spagna.

Nell'ottica di ridurre ulteriormente le emissioni atmosferiche, Enel si è impegnata da un lato nella realizzazione di una serie di interventi su specifici impianti a carbone per allinearli alle migliori pratiche internazionali attraverso l'installazione e il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti e la progressiva dismissione degli impianti meno efficienti.

Durante l'anno, è stata infatti registrata una diminuzione di circa l'11% dei consumi energetici di combustibile dovuti alla minore produzione termoelettrica e nucleare rispetto al passato, favorendo una crescita nella produzione da fonti *green*.

Nel novero delle risorse bisognose di una tutela ambientale incisiva, risulta di chiara importanza l'efficiente gestione dell'acqua, considerata un fattore critico negli scenari energetici futuri. A tal proposito, Enel provvede ad un costante monitoraggio dei siti operativi e delle zone a rischio di scarsità idrica, mediante i seguenti livelli di analisi:

- mappatura dei siti di produzione ricadenti in aree con potenziali situazioni di *water scarcity*, ovvero in cui il valore medio delle risorse idriche rinnovabili per persona risulti essere inferiore al riferimento fissato dalla FAO;

---

<sup>47</sup> A fine dicembre 2018, infatti, la capacità installata del Gruppo risulta pari a circa 85,6 GW, di cui 39 GW prodotti da fonti rinnovabili. La capacità di generazione è aumentata rispetto al 2017 di circa 0,7 GW a seguito dell'entrata in funzione di impianti eolici negli Stati Uniti e impianti solari in Messico.



- individuazione dei siti di produzione critici, ossia di quelli qualificati come *water scarcity area* con approvvigionamento di acqua dolce;
- gestione più efficiente della risorsa idrica attraverso la massimizzazione dell'approvvigionamento da reflui e da acqua di mare;
- monitoraggio dei dati meteo-climatici di ciascun sito.

Nel 2018 il fabbisogno di acqua è stato pari a 96,3 mln m<sup>3</sup>, inferiore di circa il 14,2% rispetto al 2017, grazie ad una minore produzione termoelettrica e nucleare.

La riorganizzazione sostenibile di Enel ha dato luogo ad un risultato aggiuntivo nella prospettiva della sostenibilità, quale la riduzione dei rifiuti prodotti dal Gruppo rispetto al 2017 per il 4,1%, a seguito del minore utilizzo della generazione termoelettrica, in particolar modo quella a carbone, sostituita dalla rinnovabile<sup>48</sup>.

Rispetto al rischio di mancata *compliance* ambientale, la Holding ha ottenuto la certificazione ISO 14001<sup>49</sup> come garanzia dei Sistemi di Gestione Ambientale con riferimento alla maggior parte delle attività operative (impianti di produzione, reti, servizi, immobili, vendita, ecc.), attestando l'idoneità dei sistemi di monitoraggio adottati a controllare gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile. Tale certificazione viene attuata nelle singole linee di *business* in relazione alle specificità delle diverse attività<sup>50</sup>.

Tra gli altri impegni *green*, il Gruppo ha sottoscritto la lettera di supporto all'attuazione delle Linee Guida volontarie della *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) di Bloomberg, che ha il mandato di sviluppare raccomandazioni sulla *disclosure* degli impatti finanziari relativi a grandezze "non-finanziarie" attinenti al cambiamento climatico<sup>51</sup>.

Da ultimo, non di certo per importanza, si rileva l'istituzione nel Consiglio di Amministrazione di Enel di un comitato per la Corporate Governance e Sostenibilità, incaricato di assistere il CdA con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla sostenibilità e alla *corporate governance* del Gruppo.

## 5. Verso un contrattualismo con la maschera di istituzionalismo?

---

<sup>48</sup> Per completezza espositiva, si rileva che il 22,9% del totale dei rifiuti prodotti è stato avviato a recupero, migliorando il dato percentuale del precedente anno.

<sup>49</sup> Per maggiori informazioni sulla norma ISO 14001 si veda M. Potoski, A. Prakash, *Green clubs and voluntary governance: ISO 14001 and firms regulatory compliance*, in *American Journal of Political Science*, 2005, 49, p. 235 ss.

<sup>50</sup> Enel, *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, esercizio 2018*, Roma, 2018, 53 ss., reperibile in internet al seguente indirizzo: <https://www.enel.com/it/investors1/bilanci-di-sostenibilita/d/2018/dichiarazione-consolidata-di-carattere-non-finanziario>

<sup>51</sup> Per maggiori informazioni cfr. Enel, *Sostenibilità e lotta al cambiamento climatico*, in *Relazione Finanziaria Annuale 2018*, Roma, 2018, reperibile in internet al seguente indirizzo: <https://www.enel.com/it/investors1/a/2016/08/bilanci-annuali>

Considerato che l'analisi riassuntiva della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Enel per l'esercizio 2018 si è focalizzata sui mutamenti organizzativi dell'azienda energetica in riferimento soprattutto al tema ambientale, pare ragionevole ritenere che essa possa valutarsi come più che *compliant* rispetto agli standard richiesti dal d.lgs. 254/2016. Invero, la costante metamorfosi si apprezza particolarmente con la progressiva sostituzione degli *assets* inquinanti con quelli rinnovabili, più confacenti ad una prospettiva di crescita nel lungo periodo, la continua adesione alle principali associazioni energetiche e di sostenibilità<sup>52</sup> e la presa di coscienza nei vertici strategici dei temi socio - ambientali mediante l'istituzione di un comitato *ad hoc* per la Sostenibilità direttamente nel CdA di Enel, incaricato di integrare le politiche socialmente responsabili nella programmazione strategica aziendale.

Questi elementi, insieme al dettagliato monitoraggio dei risultati ottenuti nelle diverse aree coperte dalla DNF (dati che si presumono veritieri sino a prova contraria), porta a ritenere che Enel sia in grado di porsi come un modello esemplare per le imprese operanti nel settore dell'energia. Non solo, i principi ispiratori della programmazione strategica presenti nella lettera agli *stakeholder*<sup>53</sup> dovrebbero essere condivisibili da ogni impresa che voglia definirsi sostenibile, indipendentemente dal mercato di riferimento, ovvero:

- creare valore nel lungo periodo per tutti gli *stakeholder*, pensando globalmente e agendo localmente, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità;
- considerare la sostenibilità di pare passo con l'innovazione come il motore di una crescita inclusiva in condizioni di equilibrio dinamico;
- adottare una visione integrata dello sviluppo sociale, ambientale ed economico, in cui etica e profitto non sono in contrasto, rimodellando il futuro del *business*.

In un contesto così meritevole, l'unica nota negativa segnalata nella DNF 2018 è l'apertura di un procedimento a carico di E-Distribuzione SpA (controllata di Enel SpA), per ipotesi di violazione del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche avviato per la presunta commissione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata<sup>54</sup> e per la violazione di prescrizioni presenti nel Codice dei Beni culturali<sup>55</sup>, in relazione ad alcuni lavori di rimozione di una linea elettrica, il cui epilogo potrebbe presentare delle forti ripercussioni su tutto il Gruppo.

Partendo dal presente *case study* si possono iniziare a trarre delle conclusioni sulla virtuosità o meno della normativa in materia di *non-financial reporting* e sulla sua matrice istituzionalista o contrattualista.

---

<sup>52</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'adesione di Enel al *Sustainable Energy for All*, al *CSR Europe*, all'*United Nations Global Compact*, al *Global Reporting Initiative*, al *World Business Council for Sustainable Development*.

<sup>53</sup> La lettera agli *stakeholder* è presente nella *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254-2016-esercizio 2018*, 5, reperibile al seguente sito internet:

<https://www.enel.com/it/investors1/bilanci-di-sostenibilita>

<sup>54</sup> D.lgs. 152/2006, art. 256.

<sup>55</sup> D.lgs. 42/2004.

Innanzitutto, giova premettere che possono riscontrarsi degli effetti positivi in termini assoluti, quali la dilatazione delle finalità a cui devono essere preordinati gli assetti organizzativi<sup>56</sup>, così come il mutamento di sensibilità degli organi gestionali dell'impresa. D'altronde, gli obblighi giuridici di trasparenza su temi diversi da quelli strettamente patrimoniali e finanziari, implicano necessariamente una riorganizzazione aziendale laddove l'impresa non fosse già *sustainable oriented*, dovendo così investire in risorse interne ed esterne da dedicarvi.

Il *favor* del legislatore verso modelli di rendicontazione elaborati dalle stesse imprese non è altro che la presa di coscienza delle difficoltà di *enforcement* pubblicistico, posto che l'autoregolamentazione<sup>57</sup> in tale ambito sia la forma più efficiente per il rispetto delle regole<sup>58</sup>, lasciando poi che la competizione tra le imprese nelle rispettive divisioni di sostenibilità incentivi una sempre maggiore azione e trasparenza, probabilmente nell'ottica di una contropartita reputazionale.

A tal proposito, Guido Rossi sottolineava che il diritto degli affari europeo, di cui il diritto societario rappresenta una costola principale, resta contrassegnato da un ordine valoriale prettamente egoistico, che rischia di porsi in contrasto con i valori sottesi alla responsabilità sociale di impresa<sup>59</sup>. La previsione di finalità sociali in senso ampio, certamente onerose per l'impresa, rischia di generare conflitti di interessi che possono in un primo momento congelare l'attività dell'organo amministrativo per poi risolversi con la prevalenza dello scopo lucrativo e, conseguentemente, della visione contrattualista.

Pertanto, nonostante le presunte basi istituzionaliste che hanno dato vita in America alle teorie sulla responsabilità sociale d'impresa e alla sua successiva declinazione nei termini del reporting non finanziario, il trapianto legale in Europa – per quanto dotato delle più pregevoli intenzioni – non appare essere stato seguito da un trapianto culturale, alla luce di un interesse comunque lucrativo di fondo, che si estrinseca nel vantaggio di marketing, nella fidelizzazione degli *stakeholders*, nella legittimazione sociale dei grandi colossi imprenditoriali, nel non doversi sottoporre alle sanzioni amministrative derivanti dall'omessa dichiarazione e a quelli sociali discendenti dallo sfavore verso le imprese non sostenibili, a beneficio di quelle che si siano munite di DNF e le abbiano ampiamente divulgate.

Posto che ormai tutte le imprese di interesse pubblico debbano dotarsi della DNF a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 254/2016, la scelta sul riparto tra componente estetica e sostenibile è ormai rimessa agli amministratori, a seconda che vogliano perseguire l'interesse strettamente lucrativo degli azionisti

---

<sup>56</sup> N. Rondinone, *Interesse sociale vs. interesse "sociale" nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016*, cit., 11 ss.

<sup>57</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema, si veda G. Bosi, *L'autoregolazione societaria*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2009.

<sup>58</sup> F. Benatti, *L'evoluzione dei codici etici: dalla funzione promozionale alla valenza giuridica*, cit., 1 ss.

<sup>59</sup> G. Rossi, *La metamorfosi della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1 ss.

oppure quello sociale in senso più ampio di tutti gli altri *stakeholders*, non essendoci al momento un algoritmo<sup>60</sup> che sia in grado di individuarlo *ex ante*<sup>61</sup>.

Eppure, quand'anche si volesse perseguire l'interesse strettamente lucrativo degli azionisti, da una lettura sistematica della direttiva cd. *Shareholder Rights II*<sup>62</sup>, sembra emergere un collegamento forte tra interesse dell'azionista e sostenibilità della società in cui egli partecipa: invero, nelle imprese socialmente irresponsabili, per un'interpretazione *a contrario*, non può trovare cittadinanza alcuna prospettiva di investimento *long term*, così come sarebbe invece incoraggiata dal legislatore europeo; e se la sostenibilità potrebbe apparire *prima facie* soltanto come una garanzia di sopravvivenza dell'impresa nel tempo (e non anche di maggiore redditività della partecipazione in un'ottica speculativa), in realtà gli interessi prevalentemente egoistici – almeno in Europa – testimoniano che l'attuazione delle politiche di sostenibilità si pongono, per le ragioni suesposte, in rapporto di stretta strumentalità rispetto al fine ultimo che comunque resterebbe la massimizzazione del valore della partecipazione sociale, in ossequio ad un'interpretazione rigorosa dell'art. 2247 c.c.

In conclusione, l'analisi della virtuosa Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Enel per l'esercizio 2018 fa emergere che la sostenibilità costituisca ormai un ulteriore *asset* generatore di vantaggio competitivo e che l'attuazione della normativa di riferimento in materia di rendicontazione *non-financial*, sebbene porti una maschera istituzionalista, abbia in realtà in Europa un'anima sostanzialmente contrattualista.

Rievocando infine l'espressione tanto discussa dalla dottrina italiana più autorevole con riferimento alla posizione dell'azionista rispetto alla necessità di far navigare i battelli sul Reno<sup>63</sup>, oggi i nostri cari azionisti non sono soltanto chiamati a scontrarsi con le scelte di autofinanziamento della società legate al rafforzamento della medesima, dovendo le loro esigenze di avidità ulteriormente bilanciarsi con i nuovi costi diretti ad assicurare che i loro battelli siano riorganizzati in modo tale da essere anche poco inquinanti e socialmente responsabili, sempre nel miglior perseguimento del tanto desiderato interesse lucrativo.

---

<sup>60</sup> Sul grado di interferenza degli algoritmi, ed in particolare dell'intelligenza artificiale, nel processo decisionale dell'organo amministrativo cfr. G.D. Mosco, *RoboBoard. L'intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione*, in *A.G.E.*, 2019, I, p. 247-260; M. Perin, *Corporate management in the age of AI*, in *UCL Working Paper Series*, 2019, III.

<sup>61</sup> M. Ventoruzzo, *Potere e interessi nella grande impresa azionaria*, in *La voce degli indipendenti*, Nedcommunity, 2019, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://www.nedcommunity.com/Pages/la-voce-degli-indipendenti.aspx?NID=311&obj=corporate+governance&RN=40>

<sup>62</sup> Direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

<sup>63</sup> A. Asquini, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, IV, 1959, p. 617-633.